

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

Articolo 1

E' costituita l'associazione denominata: CENTRO ITALIANO PER GLI STUDI STORICO-GEOGRAFICI.

Articolo 2

L'associazione ha sede in Roma.

Articolo 3

Il Centro è un polo permanente di vita associativa a carattere volontario. Lo scopo dell'associazione è quello di promuovere gli studi storico-geografici attraverso:

- a) l'informazione;
- b) l'edizione di una rivista e la promozione di pubblicazioni scientifiche;
- c) il coordinamento di ricerche;
- d) i contatti interdisciplinari con tutte le componenti della cultura italiana che si interessano a tematiche storico-geografiche;
- e) l'organizzazione di convegni, seminari di studio ed altre forme di collaborazione scientifica;
- f) il sostegno a giovani studiosi.

Articolo 4

L'associazione non persegue fini di lucro. Tutti i soci si impegnano a contribuire al funzionamento del Centro a titolo gratuito, secondo le proprie competenze e disponibilità. Nessuna carica comporta retribuzione.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 5

Il patrimonio è costituito:

- a) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e contribuzioni;
- c) da eventuali beni mobili ed immobili che diventino proprietà del Centro.

Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote sociali annuali che dovranno essere versate dagli associati nelle modalità e nella misura specificate nel Regolamento interno;
- b) dagli utili derivanti dall'organizzazione di manifestazioni o dalla partecipazione ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea dei soci provvederà alla destinazione di eventuali disponibilità, destinandole ad enti aventi finalità affini o complementari a quelle del Centro.

Articolo 6

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dall'organo amministrativo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

SOCI

Articolo 7

Sono soci le persone maggiorenni la cui domanda di ammissione è accettata dal Comitato di Coordinamento e che versano all'atto dell'ammissione la quota di iscrizione annuale. Possono essere ammessi come soci anche enti o istituzioni. L'ammissione sarà ratificata dall'Assemblea annuale.

L'ammissione al Centro dà diritto a ricevere il periodico del Centro. Nel caso che la domanda di ammissione venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione.

Il Comitato di Coordinamento può proporre la nomina di soci d'onore, che deve essere deliberata dall'Assemblea dei soci. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa. Non sono ugualmente tenuti al pagamento di detta quota i soci stranieri che il Comitato di Coordinamento nomina come corrispondenti. Il numero dei soci è illimitato.

Articolo 8

Tutti i soci hanno diritto a ricevere la rivista sociale, a frequentare i locali sociali, a partecipare alle manifestazioni promosse dal Centro, ad utilizzare i servizi sociali secondo le modalità infraindicate.

I soci sono tenuti:

- a) al pagamento della quota annuale, stabilita dal Comitato di Coordinamento, entro il 31 gennaio di ogni anno;
- b) all'osservanza dello Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Articolo 9

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Comitato di Coordinamento 3 mesi prima della conclusione dell'anno cui si riferisce l'ultima quota pagata. In assenza di esplicita notifica di dimissioni, l'associazione si intende tacitamente rinnovata e comporta il pagamento della quota annuale.

Articolo 10

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità. La morosità verrà accertata dal Comitato di Coordinamento dopo aver verificato che l'associato, invitato a regolarizzare la sua posizione, non vi abbia provveduto.

L'indegnità verrà deliberata dall'Assemblea dei soci quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento interno o alle deliberazioni prese dagli organi sociali o quando, in qualunque modo, abbia arrecato danni morali o materiali ai suoi membri.

ORGANI

Articolo 11

Sono organi del Centro l'Assemblea, il Comitato di Coordinamento, il Coordinatore centrale, il Segretario-Tesoriere e il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA

Articolo 12

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare con delega scritta da altri soci che non siano membri del Comitato di Coordinamento. Non sono ammesse più di tre deleghe per socio.

L'Assemblea:

- a) elegge con voto segreto i membri del Comitato di Coordinamento, il Coordinatore centrale, il Segretario-Tesoriere e i Revisori dei Conti, i quali restano in carica tre anni;
- b) determina gli indirizzi generali dell'attività del Centro;
- c) esamina e approva la relazione annuale del Coordinatore centrale sull'attività svolta;
- d) esamina e approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- e) delibera su tutte le questioni portate all'ordine del giorno;
- f) ratifica l'ammissione dei nuovi soci, la nomina dei soci onorari e l'espulsione per indegnità;
- g) delibera sulle modifiche dello Statuto e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per Statuto.

Articolo 13

L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore centrale o in sua assenza da un socio designato dalla stessa. Il Segretario-Tesoriere provvede a redigere il verbale delle riunioni, che sarà firmato dal Coordinatore centrale e dal Segretario-Tesoriere stesso.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria; è convocata dal Coordinatore centrale almeno 30 giorni prima della data prefissata mediante avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno. L'Assemblea si riunisce di norma nella sede sociale, ma per motivate ragioni può essere convocata anche in altra sede.

L'Assemblea può essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno 1/10 dei soci in regola con il versamento della quota sociale.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. La seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei intervenuti; delibera validamente a maggioranza assoluta dei votanti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

COMITATO DI COORDINAMENTO

Articolo 14

Il Comitato di Coordinamento è presieduto dal Coordinatore centrale ed è composto da:

- i Coordinatori delle quattro sezioni (Storia della Geografia, Storia della Cartografia, Storia dei viaggi e delle esplorazioni e Geografia Storica);
- il Responsabile dei rapporti con gli enti stranieri;
- il Responsabile dei rapporti con gli enti italiani;
- il Segretario-Tesoriere.

In caso di dimissioni o di decesso di un membro del Comitato, si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti nella successiva riunione del Comitato stesso (vedi art. 15).

Il Comitato di Coordinamento:

- a) delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- b) propone la nomina di soci d'onore;
- c) delibera sulla nomina di soci stranieri corrispondenti;
- d) nomina il Direttore responsabile della rivista, che entra a far parte a tutti gli effetti del Comitato di Coordinamento qualora non ne sia già membro. Il Direttore della rivista ne realizza la pubblicazione in armonia con le indicazioni del Comitato di Coordinamento. Egli si avvale della collaborazione di una Redazione costituita d'accordo con il Comitato di Coordinamento e di quella di tutti i soci;
- e) compila eventuali regolamenti interni;
- f) promuove e coordina le iniziative culturali del Centro a livello nazionale ed internazionale;
- g) esamina, approva e sostiene l'attività dei soci che decidono di costituire gruppi operativi a livello regionale o locale;
- h) sottopone all'Assemblea dei soci il rendiconto finanziario e vigila sulla gestione finanziaria dell'associazione;
- i) procede alla eventuale nomina di dipendenti ed impiegati, nonché collaboratori autonomi;

Articolo 15

Il Comitato di Coordinamento si riunisce almeno una volta all'anno, prima dell'Assemblea ordinaria annuale dei soci, ed è convocato dal Coordinatore centrale o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri. Il Comitato di Coordinamento può svolgere le sue funzioni anche per via telematica. Perché le riunioni siano valide occorre la partecipazione di almeno la metà dei componenti del Comitato, più uno, compreso il Coordinatore centrale. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della

maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. In assenza del Coordinatore centrale il Comitato di Coordinamento elegge tra i suoi membri un sostituto.

COORDINATORE CENTRALE

Articolo 16

Il Coordinatore centrale esercita le funzioni di Presidente dell'associazione e rappresenta legalmente il Centro nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Coordinatore centrale:

- a) convoca e presiede l'Assemblea ed il Comitato di Coordinamento;
- b) dispone l'ordine del giorno per le sedute dell'Assemblea e del Comitato di Coordinamento;
- c) cura l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea e del Comitato di Coordinamento;
- d) vigila sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento interno.

COORDINATORI DELLE SEZIONI

Articolo 17

I Coordinatori delle Sezioni (di cui all'Art. 14) sono responsabili dell'attività scientifica delle rispettive sezioni; essi si impegnano a promuovere in nome del Centro tutte le iniziative che ritengono idonee a sostenerla e a migliorarla. Tali iniziative devono essere approvate dal Comitato di Coordinamento.

RESPONSABILI DEI RAPPORTI CON GLI ENTI STRANIERI ED ITALIANI

Articolo 18

Il Responsabile dei rapporti con gli enti stranieri cura i contatti con i cultori delle discipline storico-geografiche, con enti ed associazioni analoghe di altri paesi, e raccoglie ogni informazione sulla loro attività che possa contribuire a migliorare i reciproci rapporti.

Il Responsabile dei rapporti con gli altri enti italiani cura i contatti con tutte le strutture che possono contribuire al perseguimento degli scopi dell'associazione; in particolar modo con le biblioteche e gli archivi.

SEGRETARIO-TESORIERE

Articolo 19

Il Segretario-Tesoriere coadiuva il Coordinatore centrale nelle sue attività.

Il Segretario-Tesoriere provvede al servizio delle riscossioni e dei pagamenti per conto dell'Associazione e ne è personalmente responsabile; cura la stesura dei bilanci sociali, la corrispondenza con i soci e l'Archivio.

Egli è inoltre responsabile della conservazione dei registri ufficiali contenenti i processi verbali delle riunioni del Comitato di Coordinamento e dell'Assemblea.

Spetta al Segretario-Tesoriere provvedere in tempo utile alle operazioni materiali di convocazione degli organi sociali.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 20

La gestione contabile del Centro è vigilata da un Collegio di Revisori dei Conti, costituito da tre membri. I Revisori dei Conti devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale. Essi redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa ed effettuare atti di ispezione e di controllo.

SCIoglimento

Articolo 21

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, in seduta straordinaria, con il voto favorevole dei tre quarti dei votanti. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio di cui all'Art. 15.

CONTROVERSIE

Articolo 22

Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'associazione o suoi organi, in relazione all'attuazione del rapporto associativo, saranno sottoposte alla competenza di tre Proviviri, da nominarsi dall'Assemblea. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.